

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **37/1988** (ECLI:IT:COST:1988:37)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10205**

Atti decisi:

N. 37

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Pretore di Busto Arsizio, iscritta al n. 1133 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo - in forza del quale il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di procedura civile - ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, nella parte in cui detta che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del codice di procedura civile, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio con il diritto di difesa;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n. 94 del 14 giugno 1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale è quello d'ingiunzione, al legislatore è consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare;

che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi costituzionali invocati il trattamento riservato al creditore nel rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla protezione del credito;

che, per gli stessi motivi, si giustificano la particolare struttura del procedimento e l'applicazione di regole del contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;

che, comunque, nel suddetto rito, il contraddittorio non è precluso bensì soltanto eventuale e differito, poiché è sempre possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una tempestiva opposizione;

che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in contrasto con il principio di uguaglianza né vulnera il diritto di difesa;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.